

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 520/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 810 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Gabriele FAGNANI, Emiliano ZAPPA e della società SSD RIANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gabriele FAGNANI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Riano Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lettere Da) e Db), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio del mese di gennaio 2025 fino al giorno 29.4.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato di Promozione al Sig. Emiliano Zappa, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del regolamento del Settore Tecnico;

Emiliano ZAPPA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D. Riano Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lettere Da) e Db), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio del mese di gennaio 2025 fino al 29.4.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società S.S.D. Riano Calcio militante nel girone B del campionato di Promozione, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

SSD RIANO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Gabriele Fagnani ed Emiliano Zappa all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Gabriele FAGNANI,
 - Sig. Emiliano ZAPPA,
 - Società SSD RIANO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gabriele FAGNANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gabriele FAGNANI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Emiliano ZAPPA,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SSD RIANO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina